

FINANZIARIA 2008 (L.244/2007):

con il contributo di

MISURE A SOSTEGNO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI



Sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili:

RIDUZIONE ALIQUOTE ICI (Art. 1, comma 6)

I Comuni possono deliberare un'aliquota **ICI ridotta**, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici che utilizzano una fonte rinnovabile (produzione di energia elettrica e termica per uso domestico). Tale agevolazione potrà avere una durata massima di 3 anni nel caso di installazione di impianti solari termici e di 5 anni nel caso di installazione di tutte le altre tipologie di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

Interventi di riduzione dei consumi energetici degli edifici (edifici esistenti):

DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (Art. 1, commi 20-24, comma 286)

È prorogata fino al 2010 la **detrazione d'imposta del 55%**, introdotta dalla legge finanziaria del 2007 (art.1, commi 344, 345, 346, 347) a sostegno degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, alle medesime condizioni già vigenti, pur se con alcune novità e particolarità.

Gli interventi ammessi a questa agevolazione riguardano:

- interventi di **riqualificazione energetica**, a condizione che il fabbisogno energetico annuo conseguito (in termini di energia primaria per la climatizzazione invernale) sia inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori che saranno definiti con apposito decreto (da emanarsi entro il 28 febbraio 2008). La detrazione massima spettante è di 100.000,00 €;
- interventi (su edifici esistenti, loro parti o unità immobiliari) riguardanti **strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi**, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica (relativamente agli interventi su coperture e pavimenti le disposizioni della nuova finanziaria hanno effetto retroattivo dall'1/1/2007 poiché si è provveduto a correggere i valori di trasmittanza termica che erano stati stabiliti nella finanziaria del 2007 che rendevano di fatto inapplicabile la misura agli interventi riguardanti le strutture opache orizzontali. E' prevista l'emanazione di specifico decreto – entro il 28 febbraio 2008 – con cui si provvederà a ridefinire i valori limite di trasmittanza termica da rispettare per poter usufruire della detrazione). La detrazione massima spettante è di 60.000,00 €;
- interventi di installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in strutture di vario tipo. La detrazione massima spettante è di 60.000,00 €;
- interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione** e di adeguamento della rete di distribuzione (fino al 31/12/2009 sono agevolabili anche le spese per la sostituzione, intera o parziale, di

impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, ma per questa disposizione occorre attendere un decreto attuativo). L'agevolazione si applica anche alle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **pompe di calore ad alta efficienza** e con **impianti geotermici a bassa entalpia** (cioè a basso assorbimento di energia). La detrazione massima spettante è di 30.000,00 €.

Per accedere al beneficio fiscale del 55% occorre che il contribuente sia in possesso:

- della "certificazione energetica dell'edificio" ovvero di un "attestato di qualificazione energetica";
- della scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
- della asseverazione che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti previsti (solo per le finestre comprensive di infissi e per la sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW tale documentazione può essere sostituita da idonea certificazione del produttore).

Tale documentazione deve essere redatta da un tecnico abilitato e deve essere spedita (con esclusione dell'asseverazione/certificazione del produttore) all'ENEA entro 60gg dalla fine dei lavori.

Per gli interventi riguardanti la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda non è più necessario presentare la certificazione energetica o l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio.

Per tutti gli interventi la detrazione potrà essere ripartita in un numero di rate annuali compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente, operata irrevocabilmente all'atto della prima detrazione.

Interventi di manutenzione e ristrutturazione nel settore edilizio: DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% (Art.1, commi 17, 19)

E' stata prorogata fino al 2010 la **detrazione del 36%**, nel limite di 48.000 € per unità immobiliare, per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale.
 - manutenzione ordinaria (limitatamente alle parti comuni condominiali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
 - bonifica dell'amianto;
 - messa a norma degli edifici (L.46/90);
 - realizzazione o acquisto di autorimesse e/o posti auto pertinenziali;
 - eliminazione delle barriere architettoniche e/o interventi finalizzati alla realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap gravi;
 - interventi volti alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
 - interventi volti ad evitare infortuni domestici;
 - realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
 - interventi per il contenimento dell'inquinamento acustico e/o il risparmio energetico;
 - interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche;
- ✓ gli acquisti di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati o restaurati da imprese edili o da cooperative edilizie, con lavori eseguiti dall'1/1/2008 al 31/12/2010. In questo caso sarà possibile stipulare gli atti di acquisto o di assegnazione dell'immobile ristrutturato fino al 30 giugno 2011. Purtroppo, stante il tenore letterale della norma, pare che siano esclusi gli

interventi di ristrutturazione o restauro iniziati prima dell'1/1/2008, anche se gli atti di cessione o assegnazione delle unità immobiliari sono posti in essere nel corso del nuovo periodo agevolato.

La ripartizione del beneficio fiscale è ammessa su dieci annualità, ad eccezione dei contribuenti "possessori" più anziani: chi ha almeno 75 anni potrà, infatti, detrarsi il beneficio fiscale in 5 anni mentre chi ne ha almeno 80 potrà detrarselo in 3 anni.

Resta confermato che tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento (1/1/2008 – 31/12/2010), relative a interventi che fruiscono della detrazione del 36%, devono contenere l'indicazione del costo della relativa manodopera come voce distinta.

Manutenzioni e ristrutturazioni nel settore edilizio: IVA AGEVOLATA AL 10% (Art.1, comma 18)

E' prorogata fino al 31/12/2010 anche l'**aliquota IVA agevolata del 10%** per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (sono quindi esclusi dall'agevolazione le spese relative ai fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche).

La riduzione temporale al 10% dell'aliquota IVA in questione compete sulle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e riguarda solamente gli interventi di cui art. 3, comma 1 lett. a) e/o b) D.P.R. 380/2001, in quanto gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), d) ed f) D.P.R. 380/2001 godono in via permanente dell'aliquota ridotta.

Per fabbricati a prevalente destinazione abitativa si intendono:

- singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall'utilizzo effettivo, e relative pertinenze (anche se gli interventi riguardano la sola pertinenza e se questa é situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa privata);
- interi fabbricati con piú del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata (l'aliquota ridotta si applica anche per le quote millesimali relative alle unità non abitative situate nell'edificio);
- edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa;
- edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabile residenza di collettività (es. orfanotrofi, ospizi, conventi).

L' applicazione dell'aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione:

- che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori;
- che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell' intervento.

Qualora vengano impiegati beni di "valore significativo" l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi.

Il D.M. del 29 dicembre 1999 stabilisce che i "beni significativi" sono: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e ricircola d'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.

Si ricorda, inoltre, che si applica l'aliquota ridotta al 4% sui beni acquistati per la costruzione, anche in economia, delle case di abitazione non di lusso (a prescindere che si tratti di prima o seconda casa) ed edifici assimilati, comprese le costruzioni rurali e delle opere di urbanizzazione prima e secondaria. A titolo esemplificativo, possono essere considerati beni assoggettabili all'aliquota del 4% ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, sanitari per bagno, prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici, gas e i caminetti. Naturalmente le relative prestazioni per la posa in opera saranno assoggettate ad aliquota ridotta. Non sono, invece, ammessi a fruire dell'aliquota IVA al 4% quei prodotti non finiti (quali mattoni, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, gesso, ecc.).

Per beneficiare dell'aliquota IVA agevolata al 10% sono quindi confermate le medesime modalità applicative già precedentemente in vigore ad eccezione dell'obbligo di esplicitare sulle fatture il costo della manodopera che non è più previsto.

Realizzazione di edifici ambientalmente compatibili (edifici nuovi): RILASCIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE (Art.1, commi 288, 289)

Sino all'emanazione dei criteri generali, delle metodologie di calcolo e dei requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia negli edifici (DLgs.192/2005), a partire dall'anno 2009 il rilascio del permesso a costruire è **subordinato alla certificazione energetica dell'edificio** e a caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al **risparmio idrico** e al **reimpiego delle acque meteoriche**.

Dall'1/1/2009, inoltre, i regolamenti edilizi comunali devono vincolare il rilascio del permesso a costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all'**installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** in modo da garantire:

- una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa (compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento);
- una produzione energetica non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 mq.

Altri interventi per la riduzione dei consumi energetici in settori diversi:
DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20% (art.1, comma 20) per motori elettrici ad alta efficienza, inverter, frigoriferi e congelatori; **DEDUZIONE DELL'IMPONIBILE DEL 36%** (finanziaria 2007, art.1-comma 354) per sistemi di illuminazione a basso consumo; **DIVIETI DI COMMERCIALIZZAZIONE DISPOSITIVI MENO EFFICIENTI** (art.2, commi 162-163)

È stata prorogata al 31/12/2010 la misura prevista dall'art.1 commi 358-359 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ovvero la **detrazione dall'imposta** lorda nella misura del **20%** degli importi rimasti a carico del contribuente, e opportunamente documentate, per:

- ✓ l'acquisto e l'installazione di **motori ad elevata efficienza** di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 € per ciascun motore;
- ✓ l'acquisto e l'installazione di **variatori di velocità** (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kw, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 € per ciascun intervento.

Beneficiari della detrazione sono tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa, qualora la spesa sia sostenuta entro il 31 dicembre 2010.

Ai sensi del DM del 19 febbraio 2007 (pubblicato in GU n°47 del 26 febbraio 2007), attuativo della misura:

- ✓ sono considerati motori elettrici ad elevata efficienza i motori elettrici asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli, aventi limiti di rendimento corrispondenti a quelli stabiliti nell'accordo tra la Commissione Europea e il Comitato Europeo costruttori Macchine rotanti e Elettronica di Potenza per i motori in classe di efficienza 1 (eff1);
- ✓ per inverter si intendono i dispositivi applicati ai motori elettrici a corrente alternata che ne variano frequenza e tensione di alimentazione (variatori di velocità);
- ✓ sono stati stabiliti i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (**Tab.1**);
- ✓ sono stati definiti i dettagli e l'iter procedurale per beneficiare dell'incentivo (conservazione delle fatture di acquisto su cui devono essere indicate le potenze e i codici di identificazione delle singole apparecchiature, riportando separatamente i dati relativi a motori elettrici e inverter qualora questi siano forniti all'interno di una macchina; compilazione scheda riepilogativa da inviare a ENEA; acquisizione e conservazione della certificazione del produttore che attesti il rendimento dei motori elettrici).
- ✓ sono state indicate le disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite (avvio al riciclaggio o ad altre forme di recupero).

Tab.1 - Tetti di spesa massima stabiliti dal DM 19/02/07 per l'applicazione della detrazione d'imposta.

motori elettrici				inverter			
Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo motore (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo motore (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo motore (euro)	Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo variatore di velocità (inverter) (euro)
5,5	700	100	800	7,5	1200	200	1400
7,5	850	100	950	11	1450	200	1650
11	1000	100	1100	15	1850	200	2050
15	1200	100	1300	18,5	2400	300	2700
18,5	1500	150	1650	22	2700	300	3000
22	1800	150	1950	30	3400	300	3700
30	2200	150	2350	37	3800	400	4200
37	2600	150	2750	45	4600	400	5000
45	3300	200	3500	55	5300	400	5700
55	4000	200	4200	75	6200	500	6700
75	5300	200	5500	90	7700	500	8200
90	6100	200	6300				

Stante il tenore letterale del comma 24, lettera b), dell'art.1 della nuova Finanziaria che prevede che, per tutti gli interventi ammessi al beneficio della detrazione di imposta, questa possa essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, compreso tra 3 e 10, si segnala il dubbio che la presente detrazione non possa più essere fruita in un'unica rata come lo scorso anno.

È stata prorogata al 31/12/2010 anche la **detrazione** (prevista dall'art.1, comma 353 della Finanziaria 2007), dall'imposta lorda, **pari al 20%** delle spese ammissibili per la **sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni** con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

La detrazione compete sulle spese sostenute, documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. La detrazione massima resta fissata in 200 € per ciascun apparecchio.

Beneficiari della detrazione sono tutti i contribuenti, persone fisiche e non, anche in esercizio di impresa, qualora la spesa, opportunamente documentata, sia sostenuta entro il 31 dicembre 2010.

Resta confermato che per accedere all'agevolazione non è sufficiente l'acquisto di un apparecchio nuovo, ma occorre dismettere e demolire un apparecchio vecchio.

Stante il tenore letterale del comma 24, lettera b), dell'art.1 della nuova Finanziaria che prevede che, per tutti gli interventi ammessi al beneficio della detrazione di imposta, questa possa essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, compreso tra 3 e 10, si segnala il dubbio che la presente detrazione non possa più essere fruita in un'unica rata come lo scorso anno.

Si applica per il secondo e ultimo anno d'imposta (2008) la misura introdotta con la Finanziaria 2007 (art.1, comma 354) dedicata ai soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma individuale che in forma societaria, nel settore del commercio, per i quali spetta una **deduzione dal reddito di impresa nella misura del 36%** dei costi sostenuti per **interventi di efficienza energetica nel campo dell'illuminazione**.

Nella determinazione dell'acconto dovuto, per il 2009, ai fini delle imposte sul reddito, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della citata deduzione.

Come ulteriore misura per conseguire risultati di risparmio energetico attraverso l'utilizzo di apparecchiature elettriche a basso consumo, sono introdotti alcuni **divieti per la commercializzazione di elettrodomestici, lampadine e motori** classificabili come "ad alto consumo", ovvero:

- dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A;
- dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di motori elettrici appartenenti alla classe 3 (anche all'interno di apparati);
- dal 1° gennaio 2011, su tutto il territorio nazionale, sono vietate l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza;
- dal 1° gennaio 2011, su tutto il territorio nazionale, sono vietate l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

**Misure incentivanti per le produzioni di energia da fonti rinnovabili:
DEFINIZIONE DI OBIETTIVI DI "ENERGIA VERDE" (biocarburanti, energia elettrica da
fonte rinnovabile), INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI
RINNOVABILI (certificati verdi e tariffe incentivanti, connessione alla rete)**

La nuova finanziaria ha introdotto diverse misure mirate a incentivare ulteriormente lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e alternative a quelle fossili, partendo dalla fissazione di nuovi obiettivi minimi da raggiungere in termini di:

- **biocarburanti** (biodiesel, bioetanolo e suoi derivati, ETBE, bioidrogeno) da immettere in consumo, per cui per il 2009 la quota minima da rispettare viene elevata al 3% di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico;
- **"energia verde"**, ovvero energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, per cui si stabilisce che, nel periodo 2007-2012, la quota minima da immettere nel sistema elettrico nazionale venga umentata annualmente dello 0,75%.

Nell'ambito specifico della produzione di energia elettrica, l'**incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili** definita dalla finanziaria 2008 si realizza attraverso:

- una **limitazione del sostegno** (in termini di finanziamenti e incentivi) agli impianti energetici alimentati da fonti assimilabili a quelle rinnovabili (es.rifiuti), per cui si stabilisce che le sovvenzioni a tale tipologia di impianti siano erogate ai soli impianti realizzati e operativi. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che vada a definire la procedura del riconoscimento in deroga degli incentivi agli impianti autorizzati ma non ancora in esercizio (art.2, commi 137, 138);
- una **riforma degli strumenti incentivanti applicabili agli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili** (art.2, commi 143-145) secondo cui:
 - per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 (a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento) la produzione di energia elettrica è incentivata attraverso i meccanismi di seguito descritti:
 - *impianti, alimentati dalle fonti inserite nella Tab.2 allegata alla legge finanziaria 2008, di potenza nominale media annua superiore a 1 MW*: la produzione energetica è incentivata mediante rilascio di **certificati verdi** (dal 2008 tali certificati hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei Servizi Elettrici –GSE, per ogni impianto soggetto, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonte rinnovabile moltiplicata per il coefficiente definito per ogni specifica fonte – Tab.2 allegata alla finanziaria) per un periodo di 15 anni;
 - *impianti, alimentati dalle fonti inserite nella Tab.3 allegata alla legge finanziaria 2008, di potenza nominale annua inferiore o uguale a 1 MW*: la produzione di energia elettrica è sostenuta mediante rilascio di **certificati verdi** (emessi secondo il meccanismo descritto al punto precedente) per un periodo di 15 anni o, in alternativa e su richiesta del produttore, rilascio di una **tariffa incentivante** di entità variabile a seconda della fonte utilizzata (valori fissati in Tab.3 allegata alla finanziaria) per un periodo di 15 anni (fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento o forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure filiere corte). Al termine di tale periodo l'energia prodotta sarà remunerata con le modalità previste dal DLgs. 387/2003 (immissione sul mercato di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili);
 - con le medesime modalità sopra descritte è incentivata anche la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili realizzata

- in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili (le modalità per il calcolo di tale quota sono rimandate all'emanazione di apposito decreto entro il 30 marzo 2008);
- i meccanismi incentivanti previsti (certificati verdi, tariffa incentivante) sono applicati agli impianti aventi diritto entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008 a condizione che i medesimi non beneficino di altri incentivi pubblici (art.2, comma 152);
 - agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008 si continua a riconoscere l'emissione di certificati verdi, per un periodo di 8 anni, continuando ad emettere tali certificati solo in funzione della produzione netta di energia elettrica (art.2, commi 155-157);
 - agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007 si riconosce il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi da 8 a 12 anni (art.2, comma 151);
 - è prevista l'estensione dell'applicazione del meccanismo di **scambio sul posto** (le cui specifiche modalità sono demandate a successivo decreto attuativo che dovrà definire anche le modalità di transizione dal precedente meccanismo di incentivazione a quello introdotto con la nuova manovra finanziaria) a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW (art.2, comma 150);
- la facilitazione delle **connessioni alla rete elettrica degli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili** per cui (art.2, commi 164-165):
- il gestore deve riconoscere priorità di connessione a tali impianti;
 - tale priorità deve essere riconosciuta anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
 - i costi associati allo sviluppo della rete necessari per rendere fattibile la connessione degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sono a carico del gestore della rete.

Istituzione di fondi per l'energia

La legge finanziaria del 2008 prevede l'istituzione di diversi fondi tra cui alcuni di diretto interesse per le tematiche del risparmio energetico e del sostegno allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (**Tab.2**).

Tab.2 – Fondi previsti per l'energia.

Fondo	riferimento	Dotazione	Finalità
Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica	Art.2, comma 162	Dal 2008, 1 milione di €	Finanziamento di campagne informative sulle misure di risparmio ed efficienza energetica (con particolare attenzione al tema dell'illuminazione e dello spegnimento degli elettrodomestici)
Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile	Art.2, comma 176	10 milioni di € per il 2008	Incentivo allo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione
Fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico	Art.2, comma 322	Dal 2008, 40 milioni di € all'anno	Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico
Fondo "un centesimo per il clima"	Art.2, commi 344-345	Fondo alimentato con le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di 1 €cent per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione nonché 1 €cent ogni 6 kWh di energia elettrica consumata. A decorrere dal 1/1/08, a fronte della contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo (sempre di 1 €cent) da parte delle società di distribuzione di carburante e energia elettrica.	Finanziamento delle politiche per la mobilità sostenibile, le fonti energetiche rinnovabili per la riduzione delle emissioni di CO ₂ , il contrasto ai cambiamenti climatici

Promozione di accordi di programma

Nell'ambito della ripartizione a livello regionale e locale degli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili (art.2, comma 167) necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012, si prevede che i Ministeri interessati e le Regioni promuovano, con la definizione di specifici accordi di programma che si avvalgano delle risorse del Quadro strategico nazionale 2007-2013, lo **sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica**, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (art.2, comma 172).